

REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere della Corte di giustizia,

considerando che le attività future e i programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca esigono una profonda ristrutturazione del Centro, la quale implica l'apporto di competenze adeguate;

considerando che tale ristrutturazione deve essere effettuata senza aumentare l'organico e che il numero dei collocamenti a riposo è del tutto insufficiente per poter procedere alle assunzioni necessarie per il conseguimento dei nuovi obiettivi del Centro;

considerando che, affinché la ristrutturazione e la realizzazione dei nuovi obiettivi del Centro non siano ostacolate dall'inadeguatezza delle competenze del suo personale, occorre adottare provvedimenti speciali in materia di cessazione definitiva del servizio;

considerando che tali provvedimenti speciali potrebbero rivelarsi inefficaci se per la loro applicazione fosse richiesto in ogni singolo caso il consenso preliminare dei funzionari interessati; che quindi, poiché essi sono dettati dall'interesse del servizio, essi devono poter avere carattere vincolante e non essere subordinati a tale consenso nel caso di funzionari della categoria A, le cui funzioni di concezione, di direzione e di studio rivestono particolare importanza per la realizzazione dei programmi di ricerca;

considerando che, nei casi limite in cui siffatti provvedimenti vincolanti si rivelassero necessari, dovrebbe essere effettuato un esame approfondito della situazione dei funzionari potenzialmente interessati, prima di applicare procedure statutarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'interesse del servizio la Commissione è autorizzata, fino al 28 febbraio 1990, a prendere, secondo le

⁽¹⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

condizioni specificate dal presente regolamento, provvedimenti di cessazione definitiva del servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in appresso denominato « statuto », nei confronti dei funzionari in posizione di attività o di comando, dei gradi diversi da A 1 e A 2, che abbiano raggiunto l'età di 50 anni ed abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e d'investimento e facenti parte dell'organico del Centro comune di ricerca.

2. I funzionari dell'insieme delle categorie ai quali tali provvedimenti sono applicabili non possono superare il numero di 100.

Articolo 2

1. La Commissione, previa consultazione della commissione paritetica che sente l'interessato qualora questi lo richieda, fissa l'elenco dei funzionari a cui si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1.

Per fissare l'elenco, la Commissione prende in considerazione:

— copriorità e se l'interesse del servizio lo permette, i funzionari che hanno richiesto l'applicazione di questi provvedimenti,

— in tutti i casi, l'età, la competenza, il rendimento, la condotta in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari, nonché, se necessario, il carattere ingrato di taluni compiti relativi alle funzioni esercitate.

2. Tuttavia la Commissione deve accogliere le richieste eventuali di cessazione definitiva del servizio nell'ambito del presente regolamento presentate dai funzionari che abbiano raggiunto l'età di 60 anni o che l'abbiano superata.

3. Tra i funzionari che non hanno richiesto l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 1, possono figurare nell'elenco previsto al paragrafo 1 del presente articolo solo quelli della categoria A.

4. I provvedimenti previsti all'articolo 1 ed al paragrafo 1 del presente articolo non rivestono carattere disciplinare.

Articolo 3

1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo